


# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE SALE RIUNIONI DELLA BCC



<b>Tipo Documento</b>	Regolamento
<b>Codifica</b>	BCC8542-REG-S10-03-R01
<b>Data</b>	17/01/2025



## Scheda documento

omissis

## Cronologia delle revisioni

omissis

## Emanazione e norme abrogate

omissis



## Sommario

<b>Scheda documento</b> .....	<b>2</b>
<b>Cronologia delle revisioni</b> .....	<b>2</b>
<b>Emanazione e norme abrogate</b> .....	<b>2</b>
<b>Art. 1 - Finalità</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 2 - Oggetto</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 3 - Soggetti concessionari e usi ammessi</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 4 - Competenza e modalità di rilascio della concessione</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 5 - Richiesta dei locali</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Criteri di concessione</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 7 - Consegna dei locali</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 8 - Orari di concessione</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Canone di concessione</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Cauzioni e polizze assicurative</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 11 - Doveri ed oneri del concessionario</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 12 - Divieti</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 13 - Responsabilità del concessionario</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 14 - Sospensione e revoca della concessione</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 15 - Vigilanza del concedente</b> .....	<b>8</b>



## Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento definisce finalità, ambito di applicazione e modalità secondo cui il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese società cooperativa (in seguito Banca), concede in uso temporaneo i locali di sua proprietà o, comunque, nella sua disponibilità, al richiedente (in seguito concessionario) per attività e manifestazioni di interesse pubblico o privato, nonché per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile.

## Art. 2 - Oggetto

I locali e le strutture il cui utilizzo è disciplinato dal presente Regolamento sono:

- Sala conferenze "GIOVANNI DALLE FABBRICHE", via Laghi n. 81, Faenza (RA), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 149 persone;
- Sala multimediale "BCC CITTA' & CULTURA", via Emilia n. 210/A, Imola (BO), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 149 persone;
- Sala conferenze "BCC CITTA' & CULTURA", via Bruni n. 2, Forlì (FC), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 85 persone;
- Sala direzionale interna di formazione "BCC CITTA' & CULTURA", piazza della Libertà n. 7, Faenza (RA), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 50 persone in entrambi gli ambienti.

La concessione, per il periodo di utilizzo, comprende sia i beni mobili costituenti l'arredo sia le apparecchiature adibite a specifiche funzioni tecniche (proiezione di immagini o filmati, amplificazione ecc.), nonché la fornitura di energia elettrica, illuminazione, riscaldamento e/o raffrescamento, salvo casi di forza maggiore e/o caso fortuito.

## Art. 3 - Soggetti concessionari e usi ammessi

Possono chiedere ed ottenere l'uso temporaneo dei locali di cui all'art. 2, per manifestazioni che non abbiano alcuna finalità di lucro, i seguenti soggetti:

- enti del terzo settore;
- comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi e diffusi il cui statuto sia stato preventivamente presentato alla Banca;
- sindacati, associazioni di categoria e ordini professionali;
- enti ed associazioni a carattere religioso;
- altri soggetti, singoli e/o associati, ovvero organismi, comunque denominati, operanti sul territorio di competenza della Banca.

La Sala viene concessa in via prioritaria a Soci e/o clienti della Banca.

La Sala può essere concessa anche ad imprese e altri enti economici pubblici o privati (ad esempio per lo svolgimento di assemblee di bilancio), previa verifica della compatibilità con l'attività svolta dalla Banca.

L'uso delle sale e dei locali non viene concesso per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi, organismi e partiti politici ovvero a singoli candidati di partiti; può, invece, essere concesso per iniziative promosse e dirette da Comuni ed Enti pubblici ai quali comunque i partiti o realtà ad essi riconducibili partecipino come interlocutori primari, per iniziative culturali di elevato profilo.



Sono inammissibili le domande di concessione volte all'utilizzo dei locali come sede fissa dell'attività sociale, presentate da enti, associazioni, gruppi, comitati e dagli altri soggetti indicati nel presente Regolamento.

Sono inammissibili le domande di concessione volte all'utilizzo dei locali per lo svolgimento di attività che perseguano lo scopo di lucro.

Non è previsto l'uso dei locali al fine di organizzare incontri assimilabili a sottoscrizioni ovvero raccolta di adesioni, fatta eccezione per le raccolte di fondi per iniziative no profit.

La concessione dei locali in gestione permanente o continuativa ad enti, associazioni o società dovrà essere regolamentata da apposito contratto.

In relazione ad usi particolari dei locali o per la conformazione e struttura degli stessi, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento.

Non potranno essere accettate richieste di concessione per utilizzi non compatibili con le attrezzature, le capacità ricettive e le caratteristiche dei locali, nonché contrari alle leggi ed al buon costume.

Sono incompatibili le concessioni d'uso che comportino la necessità di spostare gli arredi, le opere d'arte e le installazioni ove presenti ed ogni altra struttura mobile del locale.

I locali non saranno concessi per attività ricreative a carattere privato (ad esempio: feste, compleanni ecc.) o, comunque, per finalità analoghe.

In ogni caso i soggetti richiedenti la concessione devono avere una stabile e ben riconosciuta organizzazione a livello locale, con finalità e scopi non in contrasto con lo Statuto della Banca ed operare nel rispetto della legislazione vigente.

#### **Art. 4 - Competenza e modalità di rilascio della concessione**

La concessione è rilasciata dalla Banca – entro dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda - tramite comunicazione scritta inviata all'indirizzo e-mail comunicato dal richiedente in fase di richiesta ed annotata in apposito registro, mantenuto su supporto informatico.

È referente per la Banca per la concessione dei locali l'Ufficio Soci, Sostenibilità, Welfare e Relazioni Esterne, sito in Piazza della Libertà n. 14 - 48018 - Faenza (RA) - soci@labcc.it - labcc@legalmail.it.

#### **Art. 5 - Richiesta dei locali**

Coloro che sono interessati ad usufruire dei locali di cui all'art. 2 devono obbligatoriamente inoltrare, domanda di concessione utilizzando l'apposito format disponibile sul sito internet della Banca [www.labcc.it](http://www.labcc.it) (solo in caso di indisponibilità del sito è possibile presentare la richiesta per iscritto mediante lettera, e-mail o altro mezzo analogo).

In assenza di richiesta scritta non può farsi luogo a concessione.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda, a pena di eventuale inammissibilità, i seguenti elementi:

- denominazione dell'ente, associazione, o comitato richiedente;
- domicilio presso il quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni del concedente (elezione di domicilio);
- nominativo del responsabile e/o referente della manifestazione e/o dell'attività;
- finalità e caratteristiche dell'attività che si intende svolgere nei locali, con il relativo programma;
- giorni ed orari di utilizzo;
- durata dell'iniziativa;
- numero previsto o presunto dei partecipanti;
- eventuale necessità di usufruire degli impianti multimediali presenti nei locali;
- accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento;
- rilascio di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.



Il concedente si riserva la facoltà di richiedere copia dello statuto e dell'atto costitutivo, ovvero di ogni altro atto e/o documento comprovante gli scopi perseguiti e gli organi aventi legale rappresentanza.

La data di svolgimento dell'iniziativa deve essere successiva alla presentazione della domanda di almeno 20 giorni lavorativi, a pena di inammissibilità della richiesta.

La presentazione della richiesta d'uso sottintende la dichiarazione di aver preso visione dei locali nei quali dovrà svolgersi l'attività e di averli ritenuti idonei alla stessa.

## **Art. 6 - Criteri di concessione**

La concessione è disposta dalla Banca previa valutazione nel merito della richiesta, da parte degli uffici competenti.

Nel caso di più domande relative alla richiesta d'uso dei medesimi locali, in periodi anche solo in parte coincidenti, la concessione verrà rilasciata al richiedente che avrà presentato la domanda per primo.

In ogni caso, è fatta salva la discrezionalità della Banca di concedere o negare l'uso dei locali, previa valutazione delle finalità per cui è stata presentata domanda, oppure di stabilire criteri aggiuntivi a quelli previsti nel presente Regolamento, quali ad esempio: l'operatività nel territorio, la durata dell'iniziativa, il numero di iscritti all'Associazione richiedente, ecc.

## **Art. 7 - Consegna dei locali**

I locali vengono concessi in uso con i relativi impianti, attrezzature e arredi nello stato in cui si trovano e vengono messi a disposizione a partire dall'orario indicato nella concessione.

I locali sono dotati di impianti di diffusione sonora e proiezione il cui utilizzo e/o predisposizione è esclusivamente riservato a personale incaricato dalla Banca a svolgere la necessaria assistenza. Nel caso in cui fosse necessario l'utilizzo di tali strumenti, occorre concordarne preventivamente le modalità con la Banca al fine di consentire un corretto utilizzo durante lo svolgimento dell'attività.

## **Art. 8 - Orari di concessione**

L'uso dei locali può essere concesso nei giorni feriali o festivi e in orario a discrezione della Banca.

## **Art. 9 - Canone di concessione**

Per la concessione in uso dei locali di cui all'art. 2, il richiedente è tenuto a versare alla Banca un canone, salvo diversi accordi o deliberazioni della Banca in virtù di specifiche e particolari esigenze evidenziate nella domanda di concessione.

Il canone viene definito periodicamente dal Direttore Generale e compensa forfettariamente ogni spesa gestionale ed amministrativa, comprese le spese di pulizia dei locali a carico della Banca, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. La Banca, su richiesta, emetterà apposita fattura per l'ammontare dell'importo richiesto.

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo nel termine di 30 giorni dalla data della fattura o dall'evento.

## **Art. 10 - Cauzioni e polizze assicurative**

È in facoltà della Banca concedente richiedere, al momento dell'accoglimento della domanda di concessione ovvero prima della consegna del locale, al concessionario il versamento di una cauzione dell'importo massimo di euro 1.000,00; la Banca ne rilascerà quietanza.

L'importo della cauzione, previa verifica da parte del personale della Banca, dell'integrità dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, potrà essere svincolato e restituito ovvero imputato all'importo dovuto a titolo di canone ovvero a quello dovuto a titolo di risarcimento dei danni per



eventuali costi di ripristino. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del concedente al risarcimento del maggior danno subito.

Il concessionario si impegna a rimborsare le spese ed i costi di ripristino a fronte di eventuali danni. Per l'uso avente una durata superiore ad una giornata, la Banca, al momento del rilascio della concessione potrà, in alternativa alla cauzione di cui ai commi precedenti, richiedere la stipulazione di una polizza assicurativa per una somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto.

## **Art. 11 - Doveri ed oneri del concessionario**

Il richiedente con la sottoscrizione del presente Regolamento si impegna inderogabilmente a utilizzare il locale nel rispetto, oltre che del Regolamento stesso, anche delle normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare.

Non è ammesso, a nessun titolo, l'uso dei locali per una finalità diversa da quella indicata nel provvedimento di concessione, né nei giorni diversi da quelli indicati.

In particolare, si impegna ad osservare e far rispettare i regolamenti in materia di pubblica sicurezza, di igiene, di salute e di sicurezza antincendio. In relazione a quest'ultimo, il concessionario prende atto che durante l'intero corso della manifestazione e/o attività, saranno presenti addetti incaricati dalla Banca specializzati per la gestione delle emergenze e di primo soccorso ed in possesso di attestato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o equipollente.

Il concedente si impegna a garantire una corretta gestione delle emergenze predisponendo un proprio piano di emergenza che contiene le indicazioni sui comportamenti da adottare in condizioni di pericolo e individuazione e designazione di un congruo numero di addetti, quali incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze, che dovranno aver effettuato idonei percorsi formativi come previsto dal D.Lgs 81/08, DM 10.03.1998, DM 388/03.

La richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni, nulla-osta da parte di organismi esterni dovrà essere avanzata a totale cura del promotore dell'iniziativa che darà comunicazione alla Banca dell'avvenuto ottenimento degli stessi, prima della messa a disposizione dei locali.

Il concessionario è responsabile nei confronti degli organismi esterni, della SIAE e di tutti gli Enti interessati alla riscossione di diritti ed imposte ad essi dovuti per le attività svolte a fronte della concessione.

Il versamento delle imposte, il pagamento dei diritti d'autore e diritti a vario titolo sono a carico del concessionario che vi dovrà provvedere direttamente.

Qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento, anomalie accertate all'interno dei locali, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Banca, pena l'assunzione delle conseguenti responsabilità risarcitorie in capo al concessionario.

Nei locali devono essere garantiti l'ordine e la pulizia. Al termine dell'utilizzo deve essere rimosso ogni eventuale oggetto introdotto per lo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Il concessionario si impegna, qualora richiesto dal concedente, a distribuire o diffondere, tra coloro che intervengono alla manifestazione per cui è stato concesso l'uso, il materiale pubblicitario, audiovisivo o cartaceo, fornito dalla Banca concedente.

Il concessionario si obbliga a restituire i locali nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna.

In caso di annullamento dell'iniziativa per cui è stata presentata richiesta di concessione, il richiedente ne darà immediata comunicazione alla Banca pena il pagamento di una penale per mancato utilizzo stabilita in misura uguale al costo della concessione (in caso di concessione a titolo gratuito la penale ammonterà al costo previsto per un'iniziativa di analoga durata).

Il concessionario si impegna a contenere il numero delle persone presenti nei locali entro il limite indicato nel certificato di agibilità (v. art. 2).

Durante il periodo d'uso, sul concessionario graveranno gli stessi obblighi e doveri propri del custode, come previsti dagli artt. 1804 e seguenti del Codice civile.



## **Art. 12 - Divieti**

Al concessionario è fatto divieto assoluto di spostare le attrezzature, gli impianti, le opere d'arte e le installazioni ove presenti, di apportare modifiche alla sistemazione della sala, di organizzare rinfreschi o buffet di qualsiasi genere nei locali concessi, nonché di affiggere striscioni, manifesti e qualsiasi altro oggetto alle pareti e agli arredi della sala. L'eventuale esposizione di manifesti e documenti è consentita soltanto negli appositi spazi.

È vietata qualsiasi forma di concessione ovvero sub concessione, anche a titolo gratuito.

Nei locali concessi in uso è vietata la vendita ed il consumo di cibo e bevande.

Nei locali è vietato fumare.

È vietata al concessionario l'installazione di strutture fisse e impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto ed ai pavimenti.

È fatto divieto assoluto al concessionario di distribuire materiale informativo e/o pubblicitario relativo ad altri istituti di credito o intermediari finanziari.

All'interno delle sale è vietato introdurre animali, sostanze infiammabili e/o pericolose.

## **Art. 13 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile penalmente e civilmente per ogni danno arrecato all'immobile, agli impianti, agli arredi, alle opere d'arte e alle installazioni ove presenti ed alle attrezzature nel periodo di durata della rilasciata concessione, derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, direttamente imputabile anche a terzi. Rimane, inoltre, espressamente inteso che il concessionario sarà ritenuto unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi in danno dei partecipanti all'attività, a qualsiasi titolo. A tal fine, il concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevata la Banca da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o a cose dipendenti e derivanti dall'utilizzo dei locali.

Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata nei locali concessi e delle difformità di utilizzo.

## **Art. 14 - Sospensione e revoca della concessione**

Qualora il concessionario non rispetti gli impegni assunti con il presente Regolamento, la Banca può procedere alla revoca della concessione e può escludere il richiedente da ulteriori concessioni.

La concessione può essere sospesa ovvero revocata in ogni momento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.

Nessun indennizzo, neppure sotto forma di rimborso spese, spetta al concessionario in caso di revoca o sospensione della concessione per qualsiasi causa.

## **Art. 15 - Vigilanza del concedente**

La Banca ha diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi, delle opere d'arte e delle installazioni ove presenti e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio per l'adozione di ulteriori provvedimenti, il concessionario è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni che venissero impartiti dal personale della Banca.